



COMUNE DI PALMIANO
Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Umberto I° n.5 - 63092 - P. IVA 00424620441 - Tel.0736 362142 - fax 0736 363228

AREA TECNICA - MANUTENTIVA E VIGILANZA

Prot. n.

0002856 - 14/11/2020 - C_G289 - SARCH - P

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO N. 11/ 2020
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il rapporto dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale dal quale risulta che sono in corso di esecuzione lavori in località Caprignano di Palmiano su terreno censito al N.C.T. al Catasto Terreni del Comune di Palmiano: Foglio n. 6 mappali 164,165,166,135, la proprietà delle suddette aree risulta dei Sig. ri **Tacconi Evo** nato a Palmiano il 18.07.1931 e **Tacconi Quinto** nato a Palmiano il 28.02.1941 **entrambi residenti in Contrada Caprignano ,4. - 63092 PALMIANO (AP) . in assenza di permesso di costruire.**

PRECISATO che le opere edilizie rilevate consistono in:

- Movimentazione di terra per preparazione piano di posa per la presunta realizzazione di un immobile;
- Realizzazione di strutture di fondamenta ancora a livello terra, dalle quali emergono ferri di ripresa. Le realizzazioni di cui trattasi sono realizzate in calcestruzzo e sono di forma rettangolare e delle seguenti dimensioni metri 20 x 14. Si precisa che il perimetro rettangolare è collegato a più riprese all'interno sempre con calcestruzzo armato.

ACCERTATO che:

Proprietari dell'immobile risultano i Sig. ri **Tacconi Evo** nato a Palmiano il 18.07.1931 e **Tacconi Quinto** nato a Palmiano il 28.02.1941 **entrambi residenti in Contrada Caprignano, 4. 63092 PALMIANO (AP)**

Titolare del permessi risulta: ----- **ASSENTE**

Committente dei lavori risulta: ----- **ASSENTE**

Ditta esecutrice dei lavori: / **lavori in economia eseguiti da Ortolani Luca, nato ad Ascoli P. il 13.7.1998 e residente a Palmiano (AP) in fraz. Castel San Pietro n. 7/i**

Direttore dei Lavori: **non nominato**

VISTA l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 1/2020 prot.n. 181 del 25.01.2020 regolarmente notificata nelle forme di legge agli interessati, nella quale è deducibile la data di realizzazione delle opere abusive;

CONSIDERATO che i predetti manufatti rientrano nella nozione di pertinenza inquadrabile negli interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. n. 380/2001 con necessità del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 del citato T.U. per l'Edilizia;

VISTO l'art. 27, comma 2, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, che testualmente recita:

"Art. 27 (L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (54)

3. Ferma restando l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti"

per cui si rende necessario dare corso alle procedure di cui all'art. 41 del medesimo T.U. n. 380/2001 per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi;

RICHIAMATE le note intercorse con le quali i proprietari chiedevano, tramite il proprio Tecnico incaricato, dilatazioni e assicuravano il deposito di atti concernenti la richiesta di sanatoria delle opere abusive sopra descritte;

CONSIDERATO che ad oggi, nonostante le ripetute assicurazioni, nessuna deduzione è pervenuta in merito tale da consentire l'archiviazione del procedimento;

ATTESO che sussiste a carico dei proprietari dell'immobile e dell'esecutore materiale dei lavori una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, sicché i gli interessati possono sottrarsi a tale responsabilità solo dimostrando la loro estraneità all'abuso;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione e la riduzione in pristino lo stato dei luoghi;

IL RESPONSABILE del Procedimento viene nominato nella persona del Geom. Ortolani Emidio;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

ORDINA

Ai sigg.

- **Tacconi Evo** nato a Palmiano il 18.07.1931

- **Tacconi Quinto** nato a Palmiano il 28.02.1941

entrambi residenti in Contrada Caprignano 4. 63092 PALMIANO (AP)

- **Ortolani Luca, nato ad Ascoli P. il 13.7.1998** e residente a Palmiano (AP) in fraz. Castel San Pietro n. 7/i, in quanto esecutore materiale dei lavori;

di demolire ovvero rimuovere – entro 90 giorni- dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali **le opere citate in premessa** ed eseguite senza titolo o di renderle conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici – edilizi con l'avvertimento che:

- 1) Per il disposto dell'art. 36, comma 1, del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, codesta Ditta proprietaria entro il termine fissato per la demolizione, potrà ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle opere abusive, sia al momento della presentazione della domanda;
- 2) Per il disposto dell'art. 33, secondo comma, del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 ove ad accertamento avvenuto, non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi si procederà con l'applicazione della sanzione pecuniaria.
- 3) Decorso inutilmente il termine fissato per la demolizione e non verificandosi una delle ipotesi dei cui ai precedenti numeri, la presente ordinanza sarà eseguita d'ufficio a spese dei responsabili dell'abuso;

La presente ordinanza sarà immediatamente notificata ai I suddetti proprietari, in epigrafe generalizzati, che hanno l'effettivo godimento materiale del bene in quanto tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione d'Ufficio dei lavori in argomento.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Il Responsabile del procedimento Geom. Ortolani Emidio è incaricato della esecuzione della presente ordinanza nel rispetto delle procedure di cui all'art. 41 del T.U. n. 380/2001.

La Forza pubblica, a richiesta, vorrà prestare l'assistenza necessaria per assicurare l'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza, oltre alle suindicate persone, viene trasmessa:

- al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli P.
- al Ministro dei Lavori Pubblici tramite la Prefettura di Ascoli P.
- al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta;
- all'Ufficio del Genio Civile di Ascoli P.
- affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. - delle Marche per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
o, in alternativa:
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è Dott. Ercoli Pasquale tel. 0736 362142 Segretario Comunale.

Palmiano li



IL SINDACO

(Amico p.i. Giuseppe)